

## FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

### REGOLAMENTO E LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PATRIMONIALI

#### 1. Tipologie di Fondi patrimoniali

Presso la Fondazione Comunitaria del VCO è possibile costituire le seguenti tipologie di Fondi Patrimoniali:

- a. **Fondi Memoriali:** costituiti per lasciare un ricordo perenne ed indelebile di sé o onorare la memoria di un proprio caro;
- b. **Fondi per la Comunità:** finalizzati al sostegno di progetti di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità di una particolare area tematica, stabilita dal donatore al momento della costituzione;
- c. **Fondi per Area d'Interesse:** costituiti a favore di una particolare area tematica, stabilita dal donatore al momento della costituzione;
- d. **Fondi per Area Geografica:** istituiti a favore di una particolare area geografica;
- e. **Fondi con diritto d'indirizzo:** per tali fondi il donatore potrà partecipare all'attività di erogazione indicando di volta in volta i beneficiari;
- f. **Fondi designati:** a favore di una o più organizzazioni selezionate dal donatore al momento della costituzione;
- g. **Fondi d'impresa:** costituiti da singole imprese per la gestione della propria attività filantropica.

#### 2. Modalità di costituzione

I Fondi patrimoniali potranno essere costituiti da persone fisiche oppure giuridiche, sia private sia pubbliche, nelle seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Fondazione attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b. attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata;
- c. attraverso la sottoscrizione di un atto pubblico redatto da un notaio.

In caso di costituzione del Fondo con scrittura privata o atto pubblico, dovranno essere principalmente indicati:

- a. i dati anagrafici del donante (colui che costituisce il Fondo);
- b. i dati anagrafici della parte Donataria (il soggetto che riceve la donazione/dotazione);
- c. il nome del fondo e la finalità;
- d. l'importo versato per la costituzione e la modalità di versamento.

Alla scrittura privato o all'atto pubblico dovrà essere allegato il regolamento del Fondo.

### **3. Regolamenti dei Fondi**

I regolamenti dei Fondi saranno redatti dalla Fondazione – in accordo con gli eventuali soggetti costituenti – e per avere validità dovranno essere approvati dal Consiglio Amministrazione della Fondazione.

Nei regolamenti dovranno essere principalmente indicati (come da allegato 1):

- a. il nome del Fondo;
- b. la finalità;
- c. la prima dotazione del Fondo e la natura giuridica dei possibili soggetti donanti;
- d. la modalità di distribuzione del Fondo;
- e. i costi del Fondo;
- f. la modalità di gestione del patrimonio e di calcolo della rendita;
- g. la durata.

### **4. Costi di gestione**

La gestione dei fondi patrimoniali non prevede nessun dovere burocratico o costo iniziale.

A copertura dei costi di gestione del Fondo, nonché di quelli legati alla gestione dell'attività erogative dello stesso, la Fondazione potrà trattenere una quota delle rendite annuali del medesimo, nei limiti del 10%.

La Fondazione potrà decidere, in alternativa, di destinare tale quota delle rendite, del tutto o in parte, all'incremento del patrimonio del Fondo stesso.

Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo sarà imputabile al Fondo stesso.

### **5. Linee guida degli articoli del regolamento**

#### **1. Nome del Fondo**

È irrevocabilmente costituito, nell'ambito della Fondazione Comunitaria del VCO e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato

[●]

#### **2. Finalità**

Il Fondo è finalizzato a finanziare progetti [●] nell'osservanza della normativa vigente.

#### **3. Donazioni**

La prima dotazione del Fondo è costituita da [●] qualunque persona fisica che giuridica, che ne condivida le finalità, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinatele, in tutto o in parte, al

Fondo, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole donazioni. Tutte le donazioni e gli impegni a favore del Fondo dovranno essere irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

#### **4. Composizione del Fondo**

Il Fondo è composto da due sezioni:

- Sezione patrimoniale: le risorse destinate a questa sezione [● %] vengono capitalizzate ed entrano a far parte, come Fondo indipendente, del patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO. Le rendite annuali della sezione patrimoniale del Fondo saranno messe a disposizione per la realizzazione di quanto definito al precedente articolo 2, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

- Sezione corrente: le risorse [● %] non vengono capitalizzate e sono interamente disponibili per il finanziamento diretto dei progetti, a integrazione delle rendite annuali della sezione patrimoniale.

Eventuali successive donazioni potranno essere destinate alla sezione patrimoniale o a quella corrente, in accordo con le disposizioni del donatore.

#### **5. Distribuzione**

Le rendite annue provenienti dal Fondo, al netto delle spese di cui al successivo articolo 6, saranno destinate per le finalità di cui al precedente articolo 2. L'assegnazione dei frutti del Fondo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in base a proposte indicate da un Comitato d'erogazione formato da XXX membri, di cui tre indicati da [●] e due indicati dalla Fondazione al fine di verificare che le decisioni prese siano conformi allo Statuto della Fondazione e alle normative vigenti.

Alle riunioni dei Comitati dovrà partecipare il Segretario Generale della Fondazione o persona da lui delegata senza alcun diritto di voto ma all'esclusivo fine di redigere i Verbali. All'atto di erogazione dei finanziamenti, la Fondazione è tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse del Fondo.

#### **6. Costi del Fondo**

A copertura dei costi di gestione del Fondo, nonché di quelli legati alla gestione dell'attività erogative dello stesso, la Fondazione potrà trattenere una quota delle rendite annuali del medesimo, nei limiti del 10%.

La Fondazione potrà decidere, in alternativa, di destinare tale quota delle rendite, del tutto o in parte, all'incremento del patrimonio del Fondo stesso.

Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo sarà imputabile al Fondo stesso.

#### **7. Investimenti**

L'amministrazione del capitale è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio, sentite eventualmente le indicazioni del Comitato di Erogazione del Fondo.

A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) la Fondazione attribuirà al Fondo la quota parte degli interessi maturati nell'anno, comunicando al Comitato di Erogazione, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, l'entità dell'importo di cui esso dovrà proporre la destinazione.

## **8. Durata**

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, esclusivamente previo parere vincolante e comunque motivato della commissione, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

## **9. Statuizioni amministrative**

Il Comitato d'erogazione agirà nel rispetto di quanto qui stabilito nonché nel rispetto dello Statuto della Fondazione e delle normative vigenti. Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate con l'accordo del Comitato d'erogazione e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

## 6. Linee guida per la distribuzione delle rendite: condizioni di ammissibilità ed erogazione

### *Premessa*

In linea generale si potrebbe stabilire che le rendite dei fondi patrimoniali saranno distribuite, in modo preferenziale, agli Enti suggeriti dai soggetti costituenti i fondi. È necessario, tuttavia, che gli Enti proponenti i progetti soddisfino una serie di requisiti.

- a. Soggetti ammissibili:
  - i. Enti senza scopo di lucro privati (riconosciuti e non riconosciuti) ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti operanti nel territorio del VCO.
  
- b. Presentazione della richiesta del contributo:

L'Ente dovrà fornire alla Fondazione i seguenti documenti (ove presenti)

  - i. copia leggibile dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
  - ii. copia dell'Atto costitutivo;
  - iii. copia dello Statuto vigente;
  - iv. copia del bilancio consuntivo degli ultimi due (2) esercizi (completo di nota integrativa, relazione sulla gestione ove previsti dalle normative vigenti) e del preventivo dell'anno in corso o budget;
  - v. logo o immagine relativa all'organizzazione;
  - vi. per gli Enti riconosciuti, copia dell'iscrizione all'apposito registro o albo, oppure il mantenimento dell'albo regionale (solo per le Cooperative Sociali);
  - vii. materiale scientifico connesso alla descrizione qualitativa (attività, azioni e servizi progettuali) e quantitativa (oneri, costi e proventi) del progetto e/o iniziativa proposta.
  
- c. Durata del progetto ed erogazione della rendita  
In caso di parere favorevole prima del Comitato d'erogazione e poi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'Ente richiedente sarà riconosciuto un contributo derivante dalla distribuzione della rendita, con l'impegno di
  - i. concludere il progetto entro 18 mesi dal riconoscimento del contributo;
  - ii. presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costi pari almeno al contributo riconosciuto dalla Fondazione, certificati da idonei giustificativi di spesa e dai relativi pagamenti, nonché una relazione qualitativa sui benefici apportati alla Comunità con la realizzazione dell'iniziativa.